

STATUTO

Preambolo

La UILDM Genova ODV (da ora in poi UILDM o fondatore) si è costituita nel 1969 ad opera di alcune persone con distrofia muscolare, dei loro familiari e di alcuni medici/ricercatori. L'azione della UILDM da sempre si è ispirata ai principi del volontariato, individuando nei volontari stessi la principale risorsa per promuovere, gestire e concretizzare gli obiettivi che l'associazione si è posta; proprio in questa direzione, negli anni, sono state promosse molteplici iniziative rivolte ai Volontari, al fine di garantire sempre una adeguata formazione ma soprattutto cercando di offrire un luogo dove gli stessi volontari possano crescere insieme alla propria associazione. Tutti questi principi sono stati sviluppati attraverso molteplici attività e iniziative sviluppate nel corso di questi anni di attività, cercando sempre di non perdere di vista l'obiettivo primario della UILDM; sostenere e supportare la persona con Distrofia Muscolare riuscendo una volta per tutte, a coniugare il concetto di "*Cura*" e quello di "*Prendersi Cura*", dove il curare la persona continua ad avere un significato fondamentale, ma altrettanto fondamentale è la dignità della persona stessa, la sua qualità di vita e l'integrazione con la società.

Il 15 Marzo del 2017 tra le varie azioni messe in campo, UILDM costituisce la "Fondazione Insieme" con l'obiettivo di rafforzare e potenziare ulteriormente le attività a favore delle persone con patologie neuromuscolari.

ART. 1 – Costituzione – Denominazione - Disciplina

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "FONDAZIONE INSIEME" che assume la forma giuridica di fondazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La fondazione ha sede legale nel comune di Genova (GE). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. La Fondazione opera in coerenza con i principi, i valori e le finalità storicamente promossi dal Fondatore, nel rispetto della propria autonomia giuridica e gestionale.
2. La Fondazione promuove la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro famiglie nella definizione, valutazione e miglioramento delle attività.
3. La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:
 - Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
 - Lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - Lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- Lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche di tipo clinico, traslazionale e organizzativo, finalizzata al miglioramento della qualità della vita delle persone con patologie neuromuscolari
- Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

La Fondazione potrà inoltre:

- A. portare un effettivo contributo alla divulgazione della conoscenza dei problemi posti dalle patologie neuromuscolari, a livello di opinione pubblica, autorità ed operatori sociali e sanitari;
- B. curare la pubblicazione e l'edizione di periodici, con esclusione della stampa quotidiana, libri e produzioni audio e video che abbiano attinenza con le attività e le finalità istituzionali della Fondazione, nonché provvedere, direttamente o indirettamente, alla loro diffusione;
- C. promuovere la raccolta fondi per il sostegno e la realizzazione dei propri scopi istituzionali ai sensi della normativa vigente in materia;
- D. preparare, organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa culturale, promozionale ed educativa, compresa la formazione di personale medico, paramedico e infermieristico da impiegare all'interno dell'organizzazione per il proseguimento delle finalità istituzionali.
- E. gestire servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari, sempre rivolti alle persone con disabilità con particolare attenzione alle persone con patologie neuromuscolari;
- F. coordinare, promuovere e sviluppare attività di Enti non lucrativi aventi scopo uguale, affine, analogo al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale e ove ritenuto opportuno, economica.
- G. favorire, per le persone con disabilità, sia percorsi sperimentali, anche innovativi, di vita indipendente, sia percorsi educativi di apprendimento formale, non formale, ed esperienziale;
- H. gestire e promuovere attività sociali, e del tempo libero finalizzate all'integrazione della persona con disabilità con la comunità locale;

La fondazione potrà inoltre:

- I. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
 - J. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
 - K. stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività con soggetti terzi non profit, onlus ed enti pubblici operanti nel settore, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
 - L. costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, i cui principi e finalità siano analoghe a quelle della Fondazione;
4. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017
5. La Fondazione opera in un'ottica di rete, coprogettazione e sussidiarietà con enti del Terzo Settore, enti pubblici e soggetti della comunità locale.

ART. 3 – Attività diverse

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
 - f) avanzi di amministrazione
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
 - i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
 - gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
 - le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
 - entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.
3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6 - Organi sociali

1. Sono organi della fondazione:
 - Organo di amministrazione
 - Collegio dei Garanti
 - Organo di controllo

- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
- 2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.
- 3. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di legge.

ART. 7 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da un numero di tre membri così indicati: *tre dal Collegio dei Garanti*.
2. Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.
3. L'organo di amministrazione governa l'ente
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
5. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
7. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
8. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra la fondazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
 - delibera le eventuali modifiche del presente Statuto, ma non gli scopi, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri;
 - qualora ritenga ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, delibera, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi membri, in merito allo scioglimento della Fondazione secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti e dall'art. 15 del presente Statuto;
 - Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri.
9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8 - Il Presidente

1. Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è

- eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
 3. Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
 4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
 5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - Collegio dei Garanti

1. Il collegio dei Garanti si riunisce almeno una volta l'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione in capo al Presidente della Fondazione. Può altresì essere convocato dallo stesso Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario.
2. Il collegio dei garanti può essere anche convocato qualora ne facciano richiesta almeno 1/10 degli stessi Garanti.
3. La convocazione del collegio dei Garanti avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite PEC, e-mail o comunque con qualsiasi mezzo che attesti che l'informazione è stata recapitata all'interessato con almeno sette giorni di preavviso. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno; in caso di urgenza la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.
4. Il Collegio dei Garanti delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente della Fondazione illustra al Collegio dei Garanti l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.
6. Il Collegio dei Garanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e suoi programmi della Fondazione.
7. Il Collegio dei Garanti non esercita in alcun modo funzioni di direzione, coordinamento o controllo sull'ente, né può incidere in modo vincolante sulle decisioni dell'Organo di Amministrazione.
8. I Garanti che ricoprano anche la carica di amministratore non partecipano né votano alle deliberazioni del Collegio dei Garanti aventi ad oggetto la proposta o designazione dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
9. L'Organo di amministrazione stabilisce il numero dei componenti del Collegio dei Garanti
10. Un componente del Collegio dei Garanti è indicato dal Fondatore
11. I componenti del Collegio dei Garanti, fatto salvo il componente indicato dal Fondatore, sono nominati dall'Organo di Amministrazione. Le proposte di nomina alla carica di Garante sono formulate esclusivamente dall'Organo di Amministrazione, anche a seguito di segnalazioni non vincolanti pervenute da terzi.

ART.10 - Organo di controllo

1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001,

- qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 12 - Direttore Generale

E' indicato dal Presidente e nominato dall'organo di amministrazione che definisce anche la durata dell'incarico e la retribuzione. Si occupa della gestione della fondazione in merito alla pianificazione strategica delle attività, all'organizzazione degli eventuali servizi, alla gestione dei collaboratori e in generale del personale. Al Direttore viene anche affidata, in base alle indicazioni dell'Organo di Amministrazione, la gestione economica della fondazione della quale risponderà direttamente all'organo stesso. Infine il Direttore, in base alle deleghe a Lui affidate, eserciterà anche la rappresentanza esterna nei confronti degli Enti e dei soggetti che a vario titolo collaboreranno con la Fondazione stessa.

Qualora il Direttore Generale ricopra anche la carica di amministratore, egli non partecipa né vota alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione che riguardano la sua nomina, il suo compenso, le deleghe o la cessazione dell'incarico di Direttore. Il Direttore Generale non può far parte del Collegio dei Garanti.

La carica di Direttore Generale può essere assunta gratuitamente; in caso di retribuzione la stessa è determinata nel rispetto dei criteri di congruità, proporzionalità e trasparenza previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017."

Articolo 13 - Direttore Scientifico

L'organo di Amministrazione può nominare, se lo ritiene utile, il Direttore Scientifico, su indicazione del Direttore Generale, definendo anche l'eventuale retribuzione e la durata dell'incarico.

Il Direttore Scientifico si occuperà di tutte le attività connesse alla ricerca scientifica delle quali ne gestisce il budget, concordato annualmente con il direttore generale, sulla base del bilancio approvato e degli indirizzi del consiglio di amministrazione. Il direttore scientifico esprime il proprio parere, seppur non vincolante, al direttore generale sulle determinazioni inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario in generale. Il Direttore scientifico non può far parte né dell'organo di Amministrazione né del Collegio dei Garanti

ART. 14 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla

chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 16 – Libri sociali obbligatori

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo.

ART. 18 - Statuto

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. La Fondazione ispira la propria azione a principi di trasparenza, correttezza, responsabilità sociale e tutela della dignità delle persone.

ART. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato:

FRANCESCO RONSVAL

ANDREA FUSARO NOTAIO